

Delitto di incendio boschivo. Alcuni importanti chiarimenti nella sentenza della Sezione GIP 13 agosto 2008 del Tribunale di Messina

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza in rassegna, resa in sede di rito abbreviato dalla Sezione GIP del Tribunale di Messina in data 13 agosto 2008 (sent. n. 248 – Est. Arena), si rinvencono alcune importanti precisazioni in merito al delitto di incendio boschivo di cui all'art.423-bis c.p., che in numerose occasioni è stato oggetto di scrutinio sulle pagine di questo sito, nonché in occasioni di numerosi eventi seminariali promossi da “Diritto all'Ambiente”.

Come noto, la fattispecie delittuosa introdotta dall'art.10 dalla legge quadro 21 novembre 2000 n.353 punisce, al comma 1 *“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”*.

Orbene, come significato proprio di recente dalla Suprema Corte (cfr Cass. pen. III 20.6.07 n.24258) *“il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo”*, confermando come il disposto in parola andrebbe in ogni caso ad assumere portata precettiva, sì da determinare la rilevanza penale di tutte le condotte che dovessero violarlo. Ed ancora: *“Il bosco e' quel terreno sul quale esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che crei un ecosistema tale che la superficie coperta dalle chiome risulti almeno meta' dell'area totale. Il pioppeto che, genericamente, rientra nella categoria della silvicoltura esente da vincoli, quando e' presente in formazioni spontanee e sorge su un'area*

territoriale già soggetta di per sé a vincoli paesaggistici, può costituire un vero e proprio bosco ripariale; in questo caso, il taglio dei pioppi è sottoposto al vincolo della legge Galasso, poiché pregiudicherebbe l'ambiente da un punto di vista paesaggistico (estetico) e ambientale (biologico)" (Pretura di Terni, Est. Giudice Santoloci - 16 aprile 1996)

Al contempo, l'art.2 della legge quadro, aveva definito l'incendio boschivo come *"un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."*

Come si vede, il bene giuridico, tutelato attraverso la fattispecie "incendio boschivo", si presenta più ampio, rispetto a quello dell'incolumità pubblica, in quanto si estende anche al patrimonio forestale e all'ambiente, in generale, al fine di rendere più intensa la tutela, nell'ipotesi in cui l'incendio sia rivolto contro un bosco in quanto l'attività incendiaria, in questa specifica ipotesi, incide su un bene di primaria importanza, quale è l'ambiente, che appartiene all'intera collettività.

Partendo dal dettato normativo di riferimento, nonché dell'interpretazione datane in questi anni dalla giurisprudenza più autorevole, il Tribunale di Messina, nell'esprimersi sulla responsabilità di un soggetto che aveva confessato di avere dolosamente cagionato un esteso incendio, con più inneschi, allo scopo di creare pascoli per i propri animali, con l'ulteriore aggravante che trattavasi di un'area paesaggisticamente vincolata, individuata sia come ZPS che come SIC ai sensi delle Direttive Uccelli e Habitat, ha preliminarmente chiarito che deve ritenersi assolutamente irrilevante, in merito alla configurabilità del delitto di cui trattasi, il tipo di vegetazione arbustiva colpita *"dal momento che l'intento perseguito dal legislatore è quello di dare tutela ad entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario insostituibile della vita la cui natura determina per ciò stesso una maggiore pericolosità di diffusione delle fiamme"*.

Al contempo, quanto alla proprietà dell'area incendiata, il Tribunale ha chiarito come tale elemento, ai fini della configurabilità del delitto di incendio boschivo, debba intendersi affatto inconferente.

La circostanza è rilevante avuto conto di quanto stabilito dal precedente art.423 comma 2 c.p. in materia di incendio di cosa propria, che prevede che la condotta sia punibile solo nell'ipotesi in cui dalla condotta derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Al contrario, nella fattispecie criminosa scrutinata dalla sentenza in commento, di cui all'art.423-bis c.p. è affatto assente la distinzione fra incendio di cosa propria e di cosa altrui, presente, invece, nel precedente art.423 c.p. (in cui l'incendio di cosa altrui è reato a pericolo presunto, mentre l'incendio di cosa propria è reato a pericolo concreto).

Valentina Stefutti

Pubblicato il 27 ottobre 2008